

# REGOLAMENTO (CEE) N. 75/93 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3002/92 che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati del settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4 e l'articolo 26, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,

considerando la necessità di concedere agli Stati membri un termine sufficiente per consentir loro, eventualmente, di riorganizzare i servizi di controllo, affinché sia verificata l'utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti interessati, qualunque ne sia l'origine, da parte di un unico organismo di controllo per ciascuna misura specifica o parte di essa;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1993.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Alla fine del paragrafo 1 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione<sup>(3)</sup> è aggiunto il seguente comma:

« In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono, a titolo transitorio, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1993, mantenere il vecchio organismo di controllo per ciascuna misura specifica o parte di essa. »

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.